

NOVITA' LEGISLATIVA

D.Lgs 07.09.2005 n. 209 "CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE"

RIORDINA IN MODO UNITARIO LA DISCIPLINA ASSICURATIVA. SI SEGNALANO IN PARTICOLARE

- nuove definizioni e classificazioni dei vari rami assicurativi (artt. 1 e 2);
- nuova disciplina dell'attività degli intermediari di assicurazione (artt. 106 - 121);
- nuova disciplina dell'attività peritale nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore (artt. 156 - 160);
- assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti - risarcimento del danno - disciplina delle procedure liquidative (artt. 137 - 150);
- norme relative ai contratti di assicurazione (artt. 165 e segg.);
- disciplina del risarcimento dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (artt. 283 e segg.).

ALCUNE DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN VIGORE DAL 01.01.2006 NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA RCA

- in caso di leasing, il locatario è ricompreso espressamente fra i soggetti cui viene estesa la responsabilità solidale con il conducente (art. 122);
- la liquidazione dei danni subiti da soggetti trasportati è di competenza dell'assicuratore del veicolo vettore, ferma la successiva rivalsa, a prescindere dall'accertamento della responsabilità (art. 141). Anche in sede giudiziale l'assicuratore del veicolo vettore è l'unico soggetto legittimato passivo dell'azione del trasportato;
- l'azione giudiziaria non può essere proposta prima del decorso di 60 giorni (per i danni a cose) e 90 giorni (per i danni a persona) dalla richiesta di risarcimento **COMPLETA** di tutte le allegazioni indicate (artt. 145 e 148). In caso di richiesta incompleta, l'assicurazione chiede le necessarie integrazioni; nel frattempo i termini sono sospesi.
- Gli effetti dell'assicurazione cessano in caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, a partire dal giorno successivo la denuncia (normalmente, di furto) presentata alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 122). In questi casi la liquidazione dei danni subiti dai terzi non trasportati (o dai trasportati contro la loro volontà) diventa di competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (artt. 283 e segg.).
- Vengono aggiunti ai soggetti già esclusi dai benefici dell'assicurazione, limitatamente ai danni a cose, il locatario in leasing ed il convivente more uxorio (art. 129).

ABROGAZIONI

A partire dal 1 gennaio 2006 sono abrogati numerosi provvedimenti legislativi in materia assicurativa (cfr. art. 354): tra le altre, sono state abrogate integralmente la L. 990/1969, la L. 39/1977, nonché gli artt. da 1 a 6 della L. 57/2001

NOTA BENE - DISCIPLINA TRANSITORIA

- L'entrata in vigore della disciplina del **RISARCIMENTO DIRETTO** (art. 149) è subordinata all'emanazione, entro il 31.03.2006, di un DPR che disciplinerà nel dettaglio il nuovo sistema risarcitorio.
- È subordinata altresì ad un successivo DPR anche l'introduzione di una tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica compresa fra i 10 e 100 punti, nonché del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità (art. 138).